



Decisione n. 147 del 14 dicembre 2017

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. Giuseppe Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 20 ottobre 2017, in relazione al ricorso n. 396, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la configurabilità di un inadempimento dell'intermediario agli obblighi attinenti alla corretta esecuzione di un servizio di investimento, in relazione alla sottoscrizione da parte della ricorrente di un investimento asseritamente inadeguato rispetto al relativo profilo di rischio ed in assenza delle necessarie informazioni.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. La ricorrente rappresenta che l'intermediario le avrebbe proposto a metà 2014 l'acquisto, tra l'altro, di complessive n. 100 azioni emesse dalla banca all'epoca capogruppo del gruppo di appartenenza del medesimo intermediario nell'ambito di un'operazione di aumento di capitale, per un controvalore complessivo di 6.250,00 euro. Asserisce, a tal riguardo, che si tratterebbe di strumento finanziario

non adeguato rispetto al proprio profilo e, sulla base delle relative allegazioni, chiede conclusivamente il risarcimento integrale del danno subito, per un controvalore corrispondente all'intero investimento, maggiorato degli interessi legali.

3. L'intermediario, in sede di replica, sostiene di aver agito in piena conformità alle disposizioni normative, dando corso alla sottoscrizione previa valutazione di adeguatezza dell'operazione *“che ha dato esito positivo atteso che la Ricorrente, in sede di profilatura MiFID, aveva dichiarato sia di avere esperienza e conoscenza dei titoli azionari che di avere un profilo di rischio elevato”*; inoltre, a suo dire, sarebbe stata segnalata alla cliente la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

In merito al corretto adempimento degli obblighi informativi, il resistente rappresenta che nella scheda di adesione all'aumento di capitale la ricorrente ha dato espressamente atto di *“aver preso visione del Prospetto d'Offerta”* e di essere *“in particolare consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento”* Di conseguenza l'intermediario chiede all'ACF di rigettare il ricorso in quanto a suo dire infondato.

4. In sede di repliche la ricorrente ha ribadito di essere *“stata scorrettamente e artatamente aggirata e poi indotta all'acquisto delle azioni in quanto l'intermediario [le] ha consigliato di diventare socia (dell'emittente capogruppo) perché [avrebbe] goduto di alcuni vantaggi”*; conferma, inoltre, l'inadeguatezza dell'investimento rispetto al proprio profilo di rischio essendo la sua operatività in strumenti finanziari *“...quasi nulla”*, come si evince dalla documentazione allegata dallo stesso intermediario, non avendo in precedenza mai investito in strumenti finanziari non quotati ed essendo essa una pensionata con *“diploma di licenza media superiore”*, contestando anche di essere a conoscenza di una serie di strumenti finanziari (quali ETF, derivati, *warrant*, *certificates*) che risulterebbe, invece, conoscere in base al questionario MiFID. Afferma ancora che, in sede di esecuzione dell'operazione oggetto delle sue doglianze nell'ambito del presente giudizio, il funzionario dell'intermediario le avrebbe *“riferito che le azioni erano sicure in quanto non quotate in borsa”*. Successivamente, a metà 2015, aggiunge

la ricorrente, ella si sarebbe anche recata presso l'intermediario per disporre la cessione delle azioni ma le sarebbe stato fatto presente che *“la vendita non si poteva effettuare poiché il fondo di acquisto azioni proprie [dell'emittente] non consentiva l'acquisto delle stesse”*.

5. Nelle proprie repliche, l'intermediario dichiara di ritenere inammissibile e infondata la contestazione di parte ricorrente, relativa all'asserita falsità della profilatura: inammissibile in quanto essa configurerebbe una contestazione non presente nel ricorso, che verterebbe esclusivamente sul rispetto degli obblighi informativi; infondata nel merito per quanto già rappresentato in sede di prime repliche.

DIRITTO

In esito all'esame nel merito dell'odierna controversia, il Collegio ritiene che le argomentazioni e le allegazioni prodotte nell'ambito del presente giudizio offrano un quadro complessivo dal quale emergono con evidenza molteplici violazioni da parte dell'intermediario degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi della vigente normativa in materia di prestazione di servizi di investimento a favore della clientela.

In particolare, appaiono violati, nel caso di specie, gli obblighi informativi sanciti dal TUF e dal Regolamento Intermediari che, come è noto, impongono agli intermediari di fornire, tra l'altro, elementi circa le caratteristiche del tipo di *strumento finanziario*, così da poter consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate. In tale contesto, particolare rilievo riveste la comunicazione Consob del 2 marzo 2009, che fornisce orientamenti applicativi agli intermediari, in particolare con riferimento al dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di strumenti finanziari illiquidi nei confronti della clientela al dettaglio, laddove raccomanda attenzione nell'adempimento puntuale degli obblighi preventivi di *disclosure*.

Nel caso di specie, l'intermediario, al fine di dimostrare di aver compiutamente assolto gli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina, si è limitato ad allegare la scheda di adesione relativa all'operazione tramite cui la ricorrente

avrebbe richiesto, in data 12 maggio 2014, 200 azioni dell'emittente, capogruppo dell'odierno resistente, vedendosene poi assegnare 100, per un controvalore di 6.250,00 euro.

Orbene, come più volte questo Collegio ha avuto modo di precisare, la scheda di adesione è un documento predisposto dall'emittente, sottoposto al cliente dall'intermediario "aderente", che presenta una serie di dichiarazioni secondo cui il sottoscrittore "accetta integralmente il contenuto del Prospetto Informativo" e prende "visione in particolare del capitolo Fattori di rischio del Prospetto Informativo". A differenza di quanto esplicitamente stabilito dall'art. 33 del Regolamento Intermediari per gli OICR aperti, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto d'Offerta sia idoneo ad adempiere anche agli obblighi informativi previsti dagli articoli 31 e 32 del medesimo Regolamento. Trattasi, infatti, di documento predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. L'informazione che viene in tal modo fornita è funzionale a ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli e l'emittente ha l'obbligo di rappresentare la sua situazione in modo trasparente e corretto ma ciò non implica affatto che sia tenuto anche a servire al meglio gli interessi del contraente. Gli specifici obblighi informativi incombenti sugli intermediari nel rapportarsi con la propria clientela si inseriscono, invece, in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente.

Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di "accettare integralmente il contenuto del Prospetto" e "di aver preso visione dei fattori di rischio" possono costituire solo indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario ma le stesse non sono in grado di garantire *ex se* che l'intermediario abbia anche tenuto adeguatamente conto delle specifiche caratteristiche del cliente rispetto al tipo di informativa contenuta nella

documentazione d'offerta, compresa l'informativa specifica e dovuta ai sensi della citata Comunicazione Consob n. 9019104 del 2009 sui prodotti illiquidi. Informativa specifica che non risulta sia stata fornita nel caso di specie.

Molteplici criticità emergono, poi, anche con riguardo alla fase della profilatura, ove si consideri che da essa emerge che la ricorrente risulterebbe conoscere ogni tipo di strumento finanziario e di avere un obiettivo di rischio/rendimento elevato e ciò in evidente contrasto con lo *status* di pensionata, in possesso di diploma di scuola media superiore, priva di qualsivoglia esperienza nel settore finanziario e con la modesta operatività risultante dagli estratti conto prodotti dal medesimo resistente.

Il Collegio ritiene, pertanto, conclusivamente che il ricorso vada accolto e che l'interesse del ricorrente possa trovare forma adeguata di tutela mediante il riconoscimento del diritto al risarcimento integrale del danno subito, pari a € 6.250,00 e dunque all'intero investimento effettuato, stante il sopravvenuto azzeramento del valore di tali azioni, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi per € 131,86 e, dunque, per complessivi € 6.381,86.

PQM

Il Collegio, accogliendo la domanda per le motivazioni di cui sopra, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di € 6.381,86 e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi